

**Schema di Convenzione con i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA),  
per lo svolgimento delle attività necessarie alla presentazione delle  
domande per la gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali  
impiegati nei lavori agricoli ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia  
e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454**

**TRA**

La Regione Abruzzo, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_ con sede  
in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_, sig.  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.:  
\_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi della delibera  
della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, (la "Regione")

**E**

il Centro di Assistenza Agricola \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_(\_\_\_\_),  
CAP \_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_, iscritto al REA presso la C.C.I.A.A. di  
\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA  
\_\_\_\_\_, e rappresentato dal \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante,  
(il "CAA")

**VISTI:**

- il D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative";
- il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica";
- la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49 del 29 luglio 2002 contenente modalità applicative del D.M. 454/2001;
- il D.M. 30/12/2015 - Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa (16A01523);

**RILEVATO** che la Giunta Regionale con proprie deliberazioni n.538 dell'11 agosto 2016 e n. 62 del 13 febbraio 2017 ha approvato, ai sensi dei Decreti sopracitati, le tabelle dei consumi medi di gasolio e benzina per l'impiego agevolato in agricoltura;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola";
- il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154";
- la DGR n. 2 del 9 gennaio 2020, avente ad oggetto "Riuso semplice del software denominato "Richiesta di carburante agricolo a prezzo agevolato (UMA)" sviluppato dalla Regione Emilia-Romagna;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il codice in materia di protezione dei dati personali, nel testo in vigore;
- il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ed il D.Lgs. n. 101/2018 recante le Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;

Tutto ciò premesso tra le Parti

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1. Premesse**

1. Tutto quanto premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2. Oggetto**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Regione abilita il CAA e, per esso, le Società di Servizi di cui si avvale ai sensi dell'art. 12 de D.M. 27 marzo 2008, a svolgere, per conto dell'Impresa avente diritto (Impresa Richiedente) che ha conferito mandato al medesimo CAA per la gestione del proprio fascicolo aziendale, le attività prodromiche necessarie ai fini del

riconoscimento delle agevolazioni in agricoltura ai sensi del D.M. 454/2001 *"Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica"*.

2. Il CAA dà atto, da una parte, che l'essere titolare del mandato per la gestione del fascicolo aziendale è una condizione necessaria per poter svolgere le attività di cui al comma 1 in favore delle Imprese Richiedenti; dall'altra che, in esito all'implementazione del software UMA, le Imprese Richiedenti hanno la facoltà di provvedere in proprio alla presentazione delle istanze senza che il CAA possa vantare alcuna esclusiva.
3. Considerato quanto previsto nel precedente comma 2, al fine di avere la certezza della volontà dell'Impresa Richiedente di avvalersi dei servizi del CAA, quest'ultimo deve acquisire dalle stesse apposito incarico scritto nel quale sia esplicitata la volontà di autorizzare il CAA a presentare le istanze UMA per conto dell'Impresa Richiedente in osservanza della presente Convenzione. Dall'incarico deve altresì risultare, a carico dell'Impresa Richiedente, l'impegno a:
  - a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
  - b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
  - c) consentire al CAA di svolgere attività di controllo, anche incrociato, dei dati contenuti nell'Istanza con quelli presenti nel fascicolo aziendale.
4. Al fine di consentire alle Imprese Richiedenti di decidere di anno in anno se avvalersi o meno dei servizi del CAA, gli incarichi di cui al precedente comma 3, devono avere durata annuale.
5. Le Parti convengono che, ove incaricati di prestare le attività prodromiche necessarie ai fini del riconoscimento delle agevolazioni in agricoltura ai sensi del D.M. 454/2001, i CAA devono svolgere le seguenti attività:
  - a) ricezione della documentazione e delle informazioni per lo svolgimento delle attività necessarie alla presentazione delle domande per la gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli ai sensi del D.M. 454/2001;
  - b) verifica della correttezza formale e della coerenza con le informazioni presenti nel fascicolo aziendale dell'azienda richiedente;
  - c) predisposizione ed inoltro, alla Regione, delle istanze e della relativa documentazione per lo svolgimento di tutte le attività necessarie ai fini del riconoscimento delle agevolazioni in agricoltura ai sensi del D.M.

- 454/2001, attraverso l'uso del sistema informativo messo a disposizione dalla Regione, integrato con il SIAN per l'interscambio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, ai fini della relativa istruttoria, degli aggiornamenti e del rilascio del libretto di controllo da parte degli Uffici Regionali;
- d) ricezione e consegna del libretto di controllo rilasciato dalla Regione, all'Impresa Richiedente;
  - e) conservazione della copia cartacea dell'Istanza sottoscritta dalla Impresa Richiedente e della documentazione come previsto nel "*Manuale delle procedure UMA*" – da adottare entro 60 giorni dall'approvazione della deliberazione di Giunta regionale di approvazione dello schema di cui alla presente Convenzione. Il "*Manuale delle Procedure UMA*" può subire modifiche ed integrazioni anche successivamente alla sottoscrizione della Convenzione con i CAA, fermo restando l'obbligo da parte di questi ultimi di adeguarsi alle modifiche introdotte nel termine di 30 giorni dalla relativa adozione, salvo il diritto di recesso anticipato di cui all'art. 3, comma 2.
6. È esclusa dalla presente Convenzione qualsiasi attività che il CAA ha facoltà di svolgere a supporto degli imprenditori che richiedono l'agevolazione nelle fasi di elaborazione e caricamento delle domande.
7. Non rientra nell'oggetto della presente Convenzione l'attività di calcolo del carburante da assegnare e l'emissione del libretto UMA funzionale alla materiale acquisizione del carburante agevolato assegnato.

### **Art. 3. Impegni del CAA**

1. Il CAA, nello svolgimento delle attività affidate con la presente Convenzione, si impegna, per sé, per le Società di Servizi di cui si avvale ai sensi dell'art. 12 del D.M. 27 e per le proprie sedi operative a:
  - a) trasmettere alla Regione, entro 10 giorni dall'accertamento, eventuali situazioni di conflitto di interesse con lo svolgimento di attività convenzionate per ciascuno degli operatori impiegati. Le situazioni di conflitto di interesse sono le seguenti:
    - i. titolarità/rappresentanza legale dell'azienda agricola richiedente;
    - ii. compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale con l'impresa agricola richiedente;
    - iii. legame coniugale, consanguineità entro il quarto grado, e di affinità entro il secondo grado, con il richiedente;
    - iv. eventuale adesione ad associazioni e ad altre organizzazioni i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività, esclusi i partiti politici e i

sindacati;

- v. prestazioni di attività professionali a favore del richiedente o per conto di associazioni, ditte, imprese, aziende ed enti, che possano generare conflitto di interesse con la funzione di operatore;
  - b) comunicare alla Regione, entro 5 giorni dall'evento, le eventuali variazioni della propria sede legale e/o delle sedi operative, nonché comunicare tempestivamente le variazioni riguardanti gli operatori impiegati nell'attività al fine di disattivare il relativo accesso on-line agli applicativi informatici, ovvero qualsiasi altra modifica organizzativa;
  - c) seguire scrupolosamente le procedure indicate nel "*Manuale delle Procedure*" di cui all'articolo 2, comma 5, lettera e);
  - d) partecipare con i propri operatori ad eventuali corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla Regione con riferimento alla esecuzione della presente convenzione;
  - e) far pervenire, a seguito di formale richiesta della Regione e nei termini e nel rispetto delle modalità ivi indicate, la documentazione e gli allegati custoditi negli uffici che siano necessari per le fasi di controllo;
  - f) rispettare le specifiche di utilizzo del sistema informatico messo a disposizione della Regione ai sensi della presente Convenzione e della normativa vigente in materia;
  - g) informare il richiedente sul sistema di controlli e di sanzioni, nonché sulle conseguenze civili e penali previste dalla normativa unionale, nazionale e regionale, qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, delle quali lo stesso è, in ogni caso, responsabile civilmente e penalmente;
  - h) predisporre e custodire, per ciascuna Impresa Richiedente, un fascicolo appositamente dedicato alla presente Convenzione (il "Fascicolo del Procedimento"), composto da tanti sotto-fascicoli quante sono le annualità di riferimento.
2. Nell'impossibilità di svolgere i compiti affidati dalla presente Convenzione, sia per cause indipendenti dalla propria volontà, sia a seguito di risoluzione della Convenzione o recesso anticipato, il C.A.A. è obbligato a:
- darne comunicazione formalmente alle proprie Imprese Richiedenti mandatarie, al fine di limitarne i disagi e consentire loro l'esercizio di un'opzione alternativa;
  - consegnare copia del Fascicolo di Procedimento al CAA subentrante o all'Ufficio Regionale competente.

#### **Art. 4. Impegni della Regione**

1. La Regione si impegna a:
  - a) mettere a disposizione del CAA il sistema informatico e le funzionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche ai fini della semplificazione e della automazione dei controlli;
  - b) adottare il *"Manuale delle Procedure UMA"*, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, lettera e);
  - c) chiudere l'eventuale contraddittorio con il CAA in ordine alle irregolarità riscontrate non oltre i successivi due mesi.

#### **Art. 5. Disciplina dei rapporti tra Titolare del trattamento dei dati e Responsabile del trattamento dei dati**

1. I fascicoli, sia cartacei che elettronici, creati e custoditi dal CAA in esecuzione della presente Convenzione sono di proprietà della Regione.
2. In applicazione della presente Convenzione, la Regione assume la veste di "Titolare del trattamento dei dati" (chiamato per brevità "**Titolare**"), mentre il CAA svolge il ruolo di "Responsabile del trattamento dei dati" (definito per brevità "**Responsabile**") ai sensi del D.lgs. 196/2003, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito **GDPR**) e del D.lgs. n. 101/2018.
3. Il Responsabile è autorizzato espressamente a ricorrere alle società di servizi delle quali si avvale ai sensi dell'art. 12 del D.M. 27 marzo 2008, in qualità di ulteriori responsabili per l'esecuzione delle attività di trattamento (o parte delle stesse) oggetto della presente Convenzione, imponendo alle stesse i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati ai quali è soggetto il Responsabile stesso, in particolare in relazione alle misure di sicurezza.
4. A tal fine il Responsabile si impegna a darne preventiva comunicazione al Titolare per l'eventuale opposizione, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera e), del GDPR.
5. Il Responsabile garantisce la piena osservanza del Regolamento GDPR e delle norme di attuazione emanate dai competenti organi nazionali.
6. Il Responsabile deve informare il Titolare dell'avvenuta nomina dei Sub-responsabili, per consentire al Titolare di opporsi eventualmente a tali modifiche.
7. Alle Società di Servizi devono essere imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati derivanti dalla presente Convenzione o da altro atto giuridico avente efficacia fra il Responsabile del trattamento ed il Titolare dei dati. L'atto

di nomina deve prevedere anche garanzie idonee, da parte del Sub-responsabile, concernenti l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al rispetto del Regolamento GDPR. Il Responsabile del trattamento, di cui alla presente Convenzione, risponde di qualunque atto od omissione da parte di eventuali Sub-responsabili dallo stesso nominati.

8. Il Responsabile si obbliga ad eseguire il trattamento nel rispetto delle disposizioni impartite dal Titolare, anche in caso di trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o quello nazionale. In questo caso il Responsabile dovrà informare il Titolare dell'esistenza di tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
9. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati:
  - a) si siano impegnate alla riservatezza o che abbiano un obbligo legale di riservatezza ovvero che abbiano ricevuto una formazione adeguata in materia di trattamento dei dati personali;
  - b) siano a conoscenza e si conformino agli obblighi del Responsabile sanciti dalle clausole in materia di tutela dei dati personali di cui alla presente Convenzione.
10. Il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate al rischio, tenuto conto di:
  - a) natura dei dati da trattare;
  - b) tipologia di trattamento;
  - c) finalità del trattamento;
  - d) stato dell'arte e costo di attuazione delle varie misure;
  - e) grado di rischio e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche alle quali si riferiscono i dati.
11. Il Responsabile deve comunicare immediatamente al Titolare se riceve:
  - a) richieste di esercizio dei propri diritti da parte dell'interessato;
  - b) qualunque richiesta, reclamo o comunicazione riguardante gli obblighi di una delle parti della presente convenzione in materia di protezione dei dati personali;
  - c) comunicazioni e richieste da parte di autorità di regolamentazione e controllo in relazione ai dati trattati ai sensi della presente convenzione.
12. Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate a consentirgli di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento GDPR (diritto di

accesso; diritto di rettifica o cancellazione dei dati; diritto di limitazione del trattamento dei dati ed altro).

13. Il Responsabile deve immediatamente comunicare al Titolare qualunque violazione dei dati personali che comporti un rischio di lesione dei diritti o delle libertà delle persone fisiche ed assisterlo nell'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla violazione e ad attenuarne gli effetti negativi.
14. Il Responsabile deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento GDPR rispettivamente in materia di:
  - a) sicurezza del trattamento (art. 32);
  - b) notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (art.33);
  - c) comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (art. 34);
  - d) valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35);
  - e) consultazione preventiva dell'autorità di controllo (art. 36).
15. Il Responsabile si impegna cancellare o restituire al Titolare i dati personali trattati al termine della prestazione oggetto della Convenzione, a meno che il diritto nazionale o dell'Unione preveda la conservazione dei dati.
16. Il CAA dichiara di aver adottato, per sé e per le proprie strutture operative, adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del GDPR, e si impegna ad effettuare tutti i perfezionamenti o le modifiche richiesti dalla Regione per il perseguimento dei fini tutelati dalla richiamata normativa, garantendo, per sé e per le proprie Strutture operative, la riservatezza dei dati dei quali ha la disponibilità ai sensi della presente convenzione.
17. Ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza spettanti alla Regione per le attività di cui alla presente convenzione, e allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle istituzioni nazionali e comunitarie competenti, il CAA si impegna a rendere disponibili tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure, consentendo ai funzionari regionali incaricati l'accesso ai locali ed alla documentazione acquisita e custodita.
18. Il CAA consente alla Regione di acquisire, in qualsiasi momento, gli atti che il CAA e le sue strutture operative sono tenuti a conservare ai sensi della presente convenzione.
19. Il Titolare del trattamento è tenuto a:
  - a) controllare e verificare la gestione del trattamento dei dati effettuata dal Responsabile Esterno;
  - b) valutare la legittimità ed il rischio delle misure tecniche ed organizzative



- poste in essere nel trattamento dei dati da parte del Responsabile Esterno;
- c) mettere a disposizione del Responsabile Esterno, mediante il Sistema Informativo, gli applicativi, le informazioni, i dati e la documentazione necessari per l'espletamento delle proprie attività in tempi compatibili con i termini di realizzazione. Il Titolare dichiara di aver nominato l'Amministratore di Sistema in conformità a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i., e di mettere a disposizione l'atto di designazione, ove richiesto;
  - d) mettere a disposizione del CAA l'informativa privacy (ALL.1) e i manuali procedurali utili all'espletamento delle attività affidate o delegate;
  - e) indicare il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):
- 

#### **Art. 6. Gratuità della prestazione per la Regione**

1. Attesa la strumentalità delle attività oggetto della presente Convenzione, ai fini del regolare svolgimento del procedimento di presentazione delle domande ai sensi del D.M. 454/2001, per la gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli e della notevole rilevanza che per le Ditte interessate assume la nuova modalità di gestione della procedura UMA, il CAA dichiara la propria disponibilità ad esercitare gli impegni derivanti dalla presente convenzione con spese/rimborsi non gravanti e non addebitabili al bilancio regionale.

#### **Art. 7. Garanzia**

1. Il CAA dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 27 marzo 2008, al fine di garantire danni diretti ed indiretti provocati nello svolgimento delle proprie attività.

#### **Art. 8. Controlli**

1. La Regione si riserva di effettuare il controllo e, nel caso, di svolgere un programma di controllo da definire entro il primo semestre di ciascun anno, da assolvere entro il secondo semestre. Il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni fornite dal CAA ai sensi dell'articolo 2 del presente atto può essere svolto su un campione pari al 2% delle Imprese Richiedenti, estratto secondo i criteri casuali stabiliti con apposito atto della competente struttura.
2. Il controllo può prevedere una visita presso la sede del CAA che si impegna a

consentire la visione della documentazione necessaria.

3. In relazione ai risultati dell'attività di controllo dell'Amministrazione regionale, qualora vengano riscontrate non conformità nelle prestazioni, fornite dal CAA ai sensi dell'articolo 2, superiori al 10%, si procede ad effettuare un controllo su una ulteriore percentuale del 5%.
4. I controlli sulle attività di cui all'art. 2 sono espletati secondo le modalità previste dal Programma di Controllo di cui al comma 1, utilizzando la *check list* da porre a corredo del medesimo.
5. L'esito dei controlli viene discusso in contraddittorio con il CAA al quale viene data la possibilità di formulare le proprie controdeduzioni. Il procedimento di contraddittorio ha una durata non superiore a 60 giorni.

#### **Art. 9. Responsabilità del CAA**

1. Il CAA è responsabile, sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato per gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

#### **Art. 10. Clausole risolutive espresse**

1. La Convenzione si risolve di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nell'ipotesi di cui all'art. 2 comma 3 del DM 27/03/2008, cioè di riscontro, a seguito dell'attività di vigilanza, della carenza dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del medesimo decreto, nonché dei requisiti di onorabilità previsti per contrattare con la pubblica amministrazione.
2. In relazione ai risultati dei controlli di cui all'articolo 8 del presente atto, nel caso di non conformità nelle prestazioni fornite dal CAA ai sensi dell'articolo 2 su oltre il 50% delle "richieste annuali" che costituiscono il campione di cui al citato articolo 8, la Convenzione deve ritenersi risolta di diritto. In caso di risoluzione il CAA è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'utente.
3. La risoluzione comporta l'obbligo per il CAA di completare comunque le attività eventualmente in corso al momento del ricevimento della comunicazione da parte della Regione e di consegnare all'utente la documentazione in suo possesso, senza poter opporre eccezione alcuna e pretendere qualsiasi compenso.

#### **Art. 11. Durata**

1. La presente Convenzione ha durata di cinque anni con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto ed è rinnovabile, con apposito atto dell'organo competente, per uguale periodo, salvo disdetta che dovrà essere comunicata,

dalla parte interessata, con un preavviso di almeno sei mesi dalla scadenza.

**Art. 12. Foro competente**

2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Regione Abruzzo ed il CAA, sarà competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.

**Art. 13. Spese di stipula**

3. Le spese per la stipula della presente convenzione sono a carico del CAA.
4. La presente Convenzione è sottoscritta in modalità digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005, valida alla data odierna.

ALL. 1) Informativa privacy resa dal Titolare del trattamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Abruzzo

Il Direttore/La Direttrice del Dipartimento

---

Per il Centro di Assistenza Agricola

---

---

Ai sensi dell'articolo 1341 C.C. si approvano specificatamente gli articoli: 5 (Disciplina dei rapporti tra Titolare del trattamento dei dati e Responsabile del trattamento dei dati); 8 (Controlli); 9 Responsabilità del CAA; 10 (Clausole risolutive espresse); 12 (Foro competente).

Per la Regione Abruzzo

Il Direttore/La Direttrice del Dipartimento

---

Per il Centro di Assistenza Agricola

Il Legale Rappresentante

---